



COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 63	Oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015 "
Data 30/07/2015	

L'anno (2015) il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 17:40 nei modi di legge, si è riunita nell'apposita sala il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

All'appello risultano :

	presente		presente
BUSSAGLI DAVID	SI	BORGIANNI ENRICA	SI
BUSSAGLI ANDREA	SI	FORNARO EMMA	SI
LAZZERI SILVIA	SI	PIANIGIANI ILARIA	NO
CIBECCHINI FRANCESCO	SI	PANTI MARCO	SI
BRUNI ILENIA	NO	MICHELOTTI FRANCESCO	SI
BURRESI MAURO	SI	DE SANTI SIMONE	SI
PIANIGIANI ALESSIO	SI	CUCINI STEFANO	SI
GUMA FRANCESCO	NO	TICCI ALESSANDRA	SI
BARDOTTI MICHELA	SI		

Totale Presenti: 14 Totale assenti: 3

Partecipa il Segretario Generale: **DOTTORI ROBERTO**

Si dà atto che a norma dell'Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori: Becattelli Silvano, Salvadori Susanna, Convertito Filomena, Carrozzino Fabio,

Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, la Sig.ra **BORGIANNI ENRICA**, svolgono le funzioni di scrutatori i Sigg.: Pianigiani Alessio, Panti Marco, Ticci Alessandra.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suddetto decreto legge rinvia per specifiche previsioni normative;

VISTO il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52, nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte del D.L. 201/2011;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e le modifiche apportate dalla Legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014);

VISTA ALTRESI' la Legge, 23/12/2014 n° 190 (legge di stabilità 2015);

PRESO ATTO che, per effetto dell'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, l'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

PRESO ATTO che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni, nonché dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

RILEVATO che il medesimo art. 13 al comma 2 stabilisce che:

- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 707 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) l'Imposta Municipale Propria non si applica:

- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/06/2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 dell'art. 13 D.L. 201/2011;

PRESO ATTO ALTRESI' che la Legge di conversione del DL n. 47/14, *Legge 23.05.2014 n° 80 art. 9 Bis*, ha introdotto, con effetto dall'anno 2015, l'assimilazione all'abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini non residenti, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto condizione che non sia locata o concessa in comodato;

VISTO il DL n. 4 del 24/01/2015 e la Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 2/DF del 3 febbraio 2015 in materia di IMU terreni agricoli, che assoggettano al pagamento dell'IMU i terreni ricadenti nel territorio del comune di Poggibonsi;

DATO ATTO che questa Amministrazione intende considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari;

VISTO l'art. 1 comma 380 lett. f) della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013), con il quale si stabilisce che "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";

VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448, che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il D.M. del 13/05/2015 ha differito al 31 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Federalismo e Servizi al Cittadino ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito

con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

con voti

Favorevoli	10	Gruppo Consiliare "Partito Democratico" (Bussagli D., Bussagli A., Lazzeri S., Cibecchini F., Burrelli M., Pianigiani A., Bardotti M., Borgianni E., Fornaro E., Panti M.)
Contrari	4	Gruppo Consiliare "Insieme Poggibonsi" (Michelotti F., De Santi S.) Gruppo Consiliare "Forza Italia" (Ticci A.) Gruppo Consiliare "Poggibonsi 5 Stelle" (Cucini S.)
Astenuti	0	

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di fissare, con effetto dal 1° Gennaio 2015, la seguente articolazione di aliquote e detrazioni da applicarsi, al fine della determinazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ai soggetti passivi sulla base imponibile determinata ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 504/1995 e successive modificazioni:

Aliquota di base	0,96 per cento
-------------------------	-----------------------

da applicarsi a tutti gli immobili ed aree edificabili, ad esclusione delle fattispecie di seguito riportate, per le quali si determinano le aliquote come a fianco di ciascuna indicate:

1	Abitazioni concesse in locazione secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998 (locazioni a canone concordato)	0,76 per cento
2	Abitazioni (escluse pertinenze) concesse in comodato gratuito a parenti di 1° grado (genitori/figli) a condizione che: <ul style="list-style-type: none">• il comodatario non possieda quote parti dell'immobile oggetto di comodato;• abbia in esso la residenza anagrafica;• l'immobile oggetto di comodato abbia una rendita catastale inferiore o uguale a € 500,00	0,86 per cento

3	Abitazione principale (se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)	0,5 per cento
4	Terreni soggetti a pagamento in base alla normativa IMU	0,76 per cento

3. di stabilire della misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, spettante alle fattispecie elencate al punto 3) del prospetto sopra riportato, nonché alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
4. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente atto, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto stabilito all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011.
5. indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

**IL PRESIDENTE
BORGIANNI ENRICA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTTORI ROBERTO**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Poggibonsi, lì 04/08/2015

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DOTTORI ROBERTO**


